

## FOGLIO INFORMATIVO

### Avvisatura telematica Bonifici Esteri in entrata

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO** Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: +39 060.060

Numero verde Centro Relazioni e Sviluppo Clientela: 800.902.901

Servizio Assistenza Corporate: 848.78.22.88 (numero a tariffa urbana ordinaria)

Sito internet: [www.bnl.it](http://www.bnl.it)

Contatti: <https://bnl.it/it/Corporate/Contatti>

**Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Nome / Cognome: \_\_\_\_\_

Iscrizione ad Albi o Elenchi: \_\_\_\_\_

Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

e.mail \_\_\_\_\_

#### CHE COS'E' IL SERVIZIO Avvisatura telematica Bonifici Esteri in entrata

Nell'ambito dell'offerta dei servizi del Corporate Banking Interbancario è disponibile il servizio di avvisatura bonifici esteri pervenuti presso BNL che consente alla clientela aderente di visualizzare i bonifici trasmessi dall'estero a suo favore e pervenuti presso BNL con facoltà di istruire la stessa banca circa la destinazione finale delle somme.

Presupposto per l'adesione al servizio è la titolarità di un contratto di remote banking BNL - Business Way BNL - o in alternativa - di un contratto di CBI passivo, in quanto il servizio può essere erogato esclusivamente tramite questi canali.

Il Servizio può comportare i seguenti rischi:

- mancata o ritardata ricezione dei flussi elettronici - da banca a cliente e viceversa - imputabile a problematiche connesse ai servizi di rete, a causa di forza maggiore o ad attività manutentive e/o aggiornamenti.
- mancata esecuzione delle richieste inviate dal Cliente a causa di problematiche tecniche intercorse nella fase di trasmissione.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

##### COSTI DI ATTIVAZIONE E CANONE DEL SERVIZIO

Canone di utilizzo mensile

Euro

10,00

## Foglio Informativo

### RECESSO E RECLAMI

#### Recesso dal contratto

Il presente contratto è a tempo indeterminato. Le parti contraenti possono recedere dal contratto in base ai seguenti termini e condizioni:

- 1) la Banca, mediante comunicazione al Titolare con un preavviso di almeno due mesi o anche senza preavviso, in presenza di giustificato motivo;
- 2) il Titolare, in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura, mediante lettera raccomandata A/R da inviare anche alle Banche Passive con lo stesso termine di preavviso.

#### Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail [reclami@bnlmail.com](mailto:reclami@bnlmail.com), indirizzo di posta elettronica certificata [reclami@pec.bnlmail.com](mailto:reclami@pec.bnlmail.com), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Per eventuali contestazioni relative ai servizi di pagamento, la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giornate operative. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso), e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e presso le Filiali della Banca.

Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e del personale. Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri (ad esempio, rilevanza dell'infrazione, ammontare, durata, etc) indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e del Decreto Legislativo 11 del 2010.

### LEGENDA

<b>CBI (Corporate Banking Interbancario)</b>	Il Corporate Banking Interbancario è un servizio bancario telematico nato per consentire, tramite messaggi standardizzati, l'invio di disposizioni di incasso e pagamento nonché di ricezione di tutti i dati contabili necessari per la normale operatività bancaria di un'azienda. In dettaglio costituisce un servizio di trasporto di flussi elettronici relativi ad operazioni bancarie e commerciali messo a disposizione da parte di una banca, detta Proponente, ad una impresa che è cliente anche di altre banche, definite Passive. L'adesione al servizio richiede la firma di uno specifico contratto tra l'azienda e le banche interessate, Proponente e Passiva.
--	---